



AUTORITÀ PER LE
GARANZIE NELLE
COMUNICAZIONI

DELIBERA N. 161/23/CSP

**ORDINANZA-INGIUNZIONE NEI CONFRONTI DELLA
SOCIETÀ TELEQUATTRO S.R.L. (FORNITORE DEL SERVIZIO DI MEDIA
AUDIOVISIVO IN AMBITO LOCALE “TELEQUATTRO”) PER LA
VIOLAZIONE DELLE DISPOSIZIONI CONTENUTE NEGLI ARTT. 43,
COMMA 1, LETTERA A), 44, COMMA 1, DEL DECRETO LEGISLATIVO 8
NOVEMBRE 2021, N. 208 IN COMBINATO DISPOSTO CON L’ARTICOLO 3,
COMMI 1, 2 e 7, DELL’ALLEGATO “A” ALLA DELIBERA N. 538/01/CSP**

**(CONTESTAZIONI CO.RE.COM. FRIULI VENEZIA GIULIA N. 01/2023 –
PROC. AGCOM N. 12/23/MZ-CRC)**

L’AUTORITÀ

NELLA riunione della Commissione per i servizi e i prodotti del 13 settembre 2023;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante “*Istituzione dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo*”;

VISTA la legge 24 novembre 1981, n. 689, recante “*Modifiche al sistema penale*”;

VISTA la legge 6 agosto 1990, n. 223, recante “*Disciplina del sistema radiotelevisivo pubblico e privato*”;

VISTO il decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 208, recante “*Attuazione della direttiva (UE) 2018/1808 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 novembre 2018, recante modifica della direttiva 2010/13/UE, relativa al coordinamento di determinate disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri, concernente il testo unico per la fornitura di servizi di media audiovisivi in considerazione dell’evoluzione delle realtà del mercato*”;

VISTO il decreto-legge 8 aprile 2008, n. 59, recante “*Disposizioni urgenti per l’attuazione di obblighi comunitari e l’esecuzione di sentenze della Corte di giustizia delle Comunità europee*”, convertito con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2008, n. 101;

VISTO il decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, recante “*Attuazione dell’articolo 44 della legge 18 giugno 2009, n. 69, recante delega al governo per il riordino del processo amministrativo*”;



VISTO il decreto del Ministro delle Poste e delle Telecomunicazioni 9 dicembre 1993, n. 581 “*Regolamento in materia di sponsorizzazioni di programmi radiotelevisivi e offerte al pubblico*”;

VISTA la delibera n. 538/01/CSP, del 26 luglio 2001, recante “*Regolamento in materia di pubblicità radiotelevisiva e televendite*” come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 12/08/CSP;

VISTA la delibera n. 353/11/CONS, del 23 giugno 2011, recante “*Nuovo regolamento relativo alla radiodiffusione televisiva terrestre in tecnica digitale*” come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 565/14/CONS;

VISTA la delibera n. 223/12/CONS, del 27 aprile 2012, recante “*Regolamento concernente l’organizzazione e il funzionamento dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni*” come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 434/22/CONS;

VISTA la delibera n. 410/14/CONS del 29 luglio 2014, recante “*Regolamento di procedura in materia di sanzioni amministrative e impegni e Consultazione pubblica sul documento recante Linee guida sulla quantificazione delle sanzioni amministrative pecuniarie irrogate dall’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni*” come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 437/22/CONS;

VISTA la delibera n. 265/15/CONS, del 28 aprile 2015, recante “*Linee guida sulla quantificazione delle sanzioni amministrative pecuniarie irrogate dall’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni*”;

CONSIDERATO che, ai sensi della delibera n. 697/20/CONS, del 28 dicembre 2020, e nello specifico dell’Allegato B recante “*Rateizzazione Istruzioni per gli operatori*”, il soggetto destinatario della presente ordinanza-ingiunzione può presentare all’Autorità domanda di pagamento rateale entro e non oltre i 30 giorni dalla data di notifica, pena la decadenza dal beneficio. Le modalità di presentazione dell’istanza sono pubblicate sul sito www.agcom.it;

VISTA la legge della Regione Friuli Venezia Giulia 11 aprile 1001, n. 11, recante “*Norme in materia di comunicazione, di emittenza radiotelevisiva locale ed istituzione del Comitato regionale per le comunicazioni (Co.Re.Com.)*”, pubblicata nel B.U.R. 11 aprile 2001, n. 15;

VISTA la delibera n. 395/17/CONS, del 19 ottobre 2017, recante “*Approvazione dell’Accordo Quadro tra l’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e le Regioni, concernente l’esercizio delle funzioni delegate ai Comitati regionali per le comunicazioni*”;

VISTO l’Accordo Quadro tra l’Autorità, la Conferenza delle Regioni e delle Province autonome e la Conferenza dei Presidenti delle Assemblee legislative delle

Regioni e delle Province autonome con il quale vengono individuati i principi generali concernenti l'esercizio delle funzioni delegate ai Comitati regionali per le comunicazioni in tema di comunicazioni, approvato dall'Autorità con delibera n. 427/22/CONS del 14 dicembre 2022 (di seguito denominato *Accordo Quadro 2023*); VISTA la Convenzione, stipulata ai sensi dell'*Accordo Quadro 2023* tra l'Autorità e gli Organi regionali competenti, mediante la quale si conviene che a decorrere dal 1° gennaio 2023 l'Autorità delega al CO.RE.COM. Friuli Venezia Giulia le funzioni di *“vigilanza sul rispetto delle norme in materia di esercizio dell'attività radiotelevisiva locale, mediante il monitoraggio delle trasmissioni [...], con particolare riferimento agli obblighi in materia di programmazione, anche a tutela delle minoranze linguistiche e dei minori, pubblicità e contenuti radiotelevisivi”* ed inoltre che *“l'attività di vigilanza si espleta attraverso l'accertamento dell'eventuale violazione, anche su segnalazione di terzi, lo svolgimento dell'istruttoria e la trasmissione all'Autorità della relazione di chiusura della fase istruttoria”*;

VISTI gli atti del procedimento;

CONSIDERATO quanto segue:

1. Fatto e contestazione

Il CO.RE.COM. Friuli Venezia Giulia, nell'ambito dell'esercizio delle funzioni di vigilanza sulle trasmissioni televisive ad esso delegate dall'Autorità, ha accertato la sussistenza di una condotta rilevante per l'avvio di un procedimento sanzionatorio e ha emesso, nei confronti della società Telequattro S.r.l., fornitore del servizio di media audiovisivo *“Telequattro”* l'atto di Contestazione n. 01/2023 del 26 aprile 2023, notificato in pari data, con il quale ha contestato la violazione delle disposizioni di cui agli articoli 43, comma 1, lettera a), 44, comma 1, del Decreto Legislativo 8 novembre 2021, n. 208 in combinato disposto con l'articolo 3, commi 1, 2 e 7, dell'Allegato A) alla Delibera Agcom n. 538/01/CSP per aver trasmesso nella giornata del 23 febbraio 2023 dalle ore 12:34:07 alle 12:35:03, all'interno del programma denominato *“Cook academy”*, comunicazioni commerciali non riconoscibili in quanto tali e non distinguibili dal resto della programmazione.

2. Deduzioni della società

A seguito dell'atto di Contestazione n. 01/2023 del 26 aprile 2023 la società Telequattro S.r.l., ha presentato le proprie memorie difensive pervenute al CO.RE.COM. Friuli Venezia Giulia in data 17 maggio 2023 (prot. n. 2781/A), attraverso le quali ha evidenziato che il programma contestato è stato realizzato da terzi nell'ambito di un accordo di barter, è presente la dicitura *“inserimento di prodotti a fini commerciali”* e mai vi è stato l'incoraggiamento all'acquisto di beni. Nel caso contestato la società ritiene che l'ospite pur mostrando la bottiglia e indicandone la marca, non dà un risalto indebito al prodotto, ma essendo testimonial del prodotto avrebbe *“ecceduto per l'entusiasmo di essere in un programma televisivo”*. Nel corso dell'audizione tenutasi il giorno 29 maggio 2023 la società ha ribadito quanto già espresso nelle controdeduzioni, sottolineando che

i programmi sono tutti visionati prima della messa in onda, a dimostrazione del fatto che l'episodio contestato non è stato ritenuto in contrasto con la normativa vigente, altrimenti non sarebbe stato trasmesso dall'emittente. Inoltre, la Società ha reso noto che il programma è in presa diretta al fine di essere più spontaneo e coinvolgente per gli spettatori ed ha attribuito proprio alla spontaneità ed all'entusiasmo dell'ospite l'esplicita citazione del brand oggetto di contestazione. La società sottolinea ancora come l'intervento dell'ospite in studio *“non sia stato interpretato dall'emittente come un intento di promuovere il prodotto [...] quanto più come una “carezza” di gestione della situazione da parte della presentatrice rispetto all'ospite attribuibile, probabilmente, all'abitudine di quest'ultima di associare la propria immagine al prodotto citato”*.

3. Valutazioni dell'Autorità

Ad esito della valutazione della documentazione istruttoria, il CO.RE.COM. Friuli Venezia Giulia, con nota acquisita ai prot. AGCOM n. 0149951 del 5 giugno 2023, ha trasmesso gli atti all'Autorità, proponendo l'irrogazione di una sanzione pecuniaria nei confronti della Società Telequattro S.r.l. fornitore del servizio di media audiovisivo *“Telequattro”*.

Questa Autorità ritiene di accogliere la proposta del CO.RE.COM. Friuli Venezia Giulia in quanto sussistono gli estremi per procedere alla comminazione della sanzione. Ad esito della valutazione della documentazione istruttoria in atti, infatti, si rileva dimostrata la violazione delle disposizioni di cui agli articoli 43, comma 1, lettera a), 44, comma 1, del Decreto Legislativo 8 novembre 2021, n. 208 in combinato disposto con l'articolo 3, commi 1, 2 e 7, dell'Allegato A) alla Delibera Agcom n. 538/01/CSP per aver trasmesso comunicazioni commerciali non riconoscibili in quanto tali e non distinguibili dal resto della programmazione il giorno 23 febbraio 2023 dalle ore 12:34:07 alle 12:35:03 nel corso del programma *“Cook academy”*. Nel programma in parola la conduttrice interloquisce con l'ospite in studio in merito al *“Prosecco Serena”*, l'ospite impugna la bottiglia indicandone nome e marca e la telecamera si sofferma più volte sull'immagine della bottiglia. A tal riguardo si ravvisa indiscutibilmente il carattere pubblicitario del messaggio veicolato nella trasmissione contestata e la conseguente non riconoscibilità e non distinguibilità dello stesso dal contenuto editoriale. Ciascuna comunicazione audiovisiva che abbia un contenuto commerciale deve, infatti, soggiacere alle disposizioni normative dettate in materia di riconoscibilità e di distinzione delle medesime dal resto del contenuto editoriale. Nella programmazione in esame, al contrario, si rileva che i protagonisti della trasmissione televisiva analizzata, di fatto, pubblicizzano il prodotto in parola, non risultando presente sullo schermo televisivo alcun mezzo di evidente percezione ottica da parte del telespettatore necessario a marcare un'adequata discontinuità tra la comunicazione commerciale stessa e il resto del contenuto editoriale e, quindi, a scongiurare qualunque forma di confusione tra i due contesti comunicativi. Dalla documentazione versata in atti si rilevano elementi presuntivi, precisi e concordanti, tali da far ritenere che sia stata contestata, correttamente, la fattispecie della c.d. pubblicità non segnalata. In particolare, tali elementi presuntivi si rinvencono sia nel formato utilizzato dell'emesso



televisivo in esame, caratterizzato da inquadrature ripetute sui prodotti non giustificabili in ragione delle particolari esigenze narrative-informative sia dall'esposizione insistita e ripetuta del prodotto e dalla chiara leggibilità del suo marchio. In altri termini, le modalità di presentazione di quel determinato prodotto assumono un esplicito intento promozionale. In conclusione, attraverso una vera e propria forma di comunicazione commerciale mascherata da programma televisivo di tipo informativo e/o di intrattenimento, solo apparentemente volta alla mera conoscenza di quel determinato prodotto, si è stimolato l'acquisto del prodotto stesso mediante la sua esibizione (Cfr. TAR Lazio sez. III, 17 gennaio 2007, n. 308 ove si considera *“comunicazione commerciale occulta ai sensi dell’art. 2, lett. gg) e 36-bis, comma 1, lett. a) del d.lgs. 177 del 2005 l’esibizione o la citazione a fini promozionali di beni, servizi, del nome, del marchio o delle attività di un produttore di beni o di un fornitore di servizi in un contesto comunicazionale informativo o di intrattenimento, allorché sussistano inquadrature indugianti in maniera innaturale sull’immagine commerciale ed inserite in modo artificioso nell’ambito del servizio, tali da non essere plausibilmente giustificabili in ragione di particolari esigenze artistiche o narrative”*; Cfr. tra l’altro, TAR Lazio n. 09917/2017 e TAR Lazio, Sez. I, 11.3.05, n. 1811 ove si rileva che *“[...] nell’ambito del divieto di pubblicità “occulta” ricade in particolare, [...] il c.d. “product placement”, consistente nell’esibizione o nella citazione della denominazione, del marchio o dei prodotti di un’impresa in un contesto narrativo o di intrattenimento, a fini promozionali”*). Secondo la Giustizia amministrativa il criterio discrezionale *«appare incentrato quindi sulle modalità di raffigurazione del prodotto e, in particolare, sulla “innaturalità” della sua esibizione, da valutarsi in relazione all’insistenza sul marchio del prodotto, alla reiterazione delle citazioni o alla gestualità esasperata, forzata o comunque artificiosa dei personaggi»* sicché *«Qualora la citazione o la raffigurazione di un marchio commerciale in un contesto informativo o di intrattenimento non possa essere plausibilmente giustificata da esigenze artistiche o narrative, l’Autorità può legittimamente presumere quindi che il messaggio persegua uno scopo promozionale non dichiarato»* (TAR Lazio n. 09917/2017, cit. e TAR Lazio, Sez. I, 3.3.04 n. 1997, 14.7.04 n. 6906 e n. 6908).

Quanto alla dichiarazione resa dalla società Telequattro S.r.l. in merito alla presenza della scritta in sovrapposizione *“inserimento di prodotti ai fini commerciali”* occorre rilevare che non si ravvisano le condizioni per poter considerare la fattispecie contestata come inserimento di prodotto. A tal riguardo va ricordato che ai sensi dell’articolo 48, comma 3, del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 208: *“I programmi che contengono l’inserimento di prodotti devono rispettare le seguenti disposizioni: a) Il loro contenuto e l’organizzazione all’interno di un palinsesto, nel caso di trasmissioni televisive, o all’interno di un catalogo, nel caso di servizi di media audiovisivi a richiesta, non sono in alcun caso influenzati in modo da compromettere la responsabilità e l’indipendenza editoriale del fornitore di servizi di media; b) Non incoraggiano direttamente l’acquisto o la locazione di beni o servizi, in particolare facendo specifici riferimenti promozionali a tali beni o servizi; c) Non danno indebito rilievo ai prodotti in questione; d) I telespettatori sono chiaramente informati dell’inserimento di prodotti tramite apposita identificazione all’inizio e alla fine della*



trasmissione e quando il programma riprende dopo un'interruzione pubblicitaria, per evitare ogni possibile confusione da parte del telespettatore". Appare indubbio che nel corso della trasmissione "Cook academy" sia stato dato un indebito rilievo alla presentazione del prodotto "Prosecco Serena" come già ampiamente argomentato, non può pertanto essere accolta la giustificazione della società secondo cui *"l'ospite in studio mostra la bottiglia di prosecco, ne indica la marca ma non da un risalto indebito al prodotto"*. Peraltro, la stessa società ha ammesso, nelle proprie memorie difensive, che l'ospite possa aver *"ecceduto per l'entusiasmo di essere in un programma televisivo"* ed ha sottolineato, nel corso dell'audizione del 29 maggio 2023, come l'intervento dell'ospite in studio, testimonial del prodotto in questione, sia da interpretare come una *"carenza di gestione della situazione da parte della presentatrice rispetto all'ospite attribuibile, probabilmente, all'abitudine di quest'ultima di associare la propria immagine al prodotto citato"*. Riguardo a quest'ultima eccezione sollevata dalla società Telequattro S.r.l., si osserva che la circostanza secondo la quale ci sarebbe stata una carenza di gestione da parte della conduttrice del programma non può certamente costituire causa esimente dal rispetto delle normative di settore con la conseguenziale non perseguibilità dell'illecito derivante, incombendo comunque sul fornitore di servizi media audiovisivi la responsabilità editoriale sui contenuti trasmessi e di conseguenza anche la responsabilità per il mancato rispetto della normativa vigente, che nel caso di specie proibisce la messa in onda di comunicazioni commerciali non segnalate e non riconoscibili in quanto tali. Va rilevato, al riguardo, che in considerazione della natura obiettiva dell'illecito commesso, ai fini dell'accertamento della concreta idoneità della condotta posta in essere dal fornitore del servizio di media audiovisivo a pregiudicare il bene tutelato, deve aversi riguardo esclusivamente all'effetto oggettivamente prodotto dalla programmazione televisiva contestata: ai sensi dell'art. 3 della legge n. 689 del 1981, in tema di sanzioni amministrative è infatti necessaria e, al tempo stesso, sufficiente la coscienza e la volontà della condotta, senza che occorra la concreta dimostrazione del dolo o della colpa. In altre parole, la norma pone una presunzione di colpa in ordine al fatto vietato a carico di colui che lo ha commesso, riservando, poi, a questi l'onere di provare di aver agito senza colpa; la fattispecie dell'errore incolpevole/inevitabile sulla liceità della condotta posta in essere, quale causa di esclusione della responsabilità amministrativa, ai sensi dell'art. 3, comma 2, della legge n. 689 del 1981, ricorre solo quando esso risulti, di fatto, inevitabile, ossia quando si riscontri il verificarsi di un accadimento estraneo al fornitore del servizio media audiovisivo atto a generare in questi la convinzione della liceità della condotta tenuta - caso fortuito e forza maggiore - (Cass. 8 maggio 2001 n. 6383, Cass. 9 settembre 2002 n. 13072, Cass. 4 luglio 2003 n. 10607, Cass. 15 giugno 2004 n. 11253, Cass. n. 13610 del 2007, Cass. 11 giugno 2007 n. 13610, Cass. 28 gennaio 2008, n. 1781, Cass. 16 gennaio 2008, n. 726 e Cass. 09 gennaio 2008 n. 228). La società Telequattro S.r.l. si è limitata a dichiarare che l'ospite possa aver *"ecceduto per l'entusiasmo di essere in un programma televisivo"* e che il suo intervento possa essere interpretato come una *"carenza di gestione della situazione da parte della presentatrice rispetto all'ospite"* ma non ha provato come, per cause indipendenti dalla sua volontà e, quindi, ad essa non imputabili, non sia stato altrimenti possibile evitare il verificarsi della violazione per



consentire il corretto e puntuale rispetto della normativa. Al riguardo si osserva che nel caso di specie non è ravvisabile la circostanza del “caso fortuito” atto ad escludere la punibilità dell’agente per la violazione verificatasi in quanto l’accadimento fortuito, per produrre l’effetto di escludere la punibilità dell’agente, deve risultare totalmente svincolato sia dalla condotta del soggetto agente, sia dalla sua colpa; ne consegue che in tutti i casi in cui l’agente abbia dato materialmente causa al fenomeno (solo, dunque, apparentemente fortuito), ovvero nei casi in cui l’accadimento, pure eccezionale, poteva in concreto essere previsto ed evitato se l’agente non fosse stato imprudentemente negligente o imperito, non è possibile parlare propriamente di caso fortuito in senso giuridico (cfr. Cassazione penale, Sez. IV, sentenza n. 4220 del 22 marzo 1989). Nel caso di specie, la società avrebbe potuto evitare il verificarsi della violazione contestata se avesse prestato particolare attenzione ed operato i dovuti controlli sulla programmazione mandata in onda, controlli che, del resto, ha riferito di aver disposto senza però poi assumere adeguate misure cautelative volte ad evitare il verificarsi della violazione. In conclusione, nella fattispecie in esame non risulta dimostrata in atti un’ipotesi di impossibilità oggettiva derivante da un accadimento estraneo alla condotta del fornitore del servizio di media audiovisivo, tale da costituire un impedimento per il fornitore stesso ad adempiere l’obbligo in esame e ad esimerlo dalla responsabilità per il mancato rispetto dello stesso.

CONSIDERATO che l’art. 43, comma 1, lett. a) del d.lgs. n. 208 dell’8 novembre 2021 sancisce che: “1. *Le comunicazioni commerciali audiovisive fornite dai fornitori di servizi di media soggetti alla giurisdizione italiana rispettano le seguenti disposizioni:* a) *le comunicazioni commerciali audiovisive devono essere prontamente riconoscibili come tali e sono proibite le comunicazioni commerciali audiovisive occulte*”;

CONSIDERATO che l’art. 44, comma 1, del d.lgs. n. 208 dell’8 novembre 2021 sancisce che: “*La pubblicità televisiva e le televendite devono essere chiaramente riconoscibili e distinguibili dal contenuto editoriale. Senza pregiudicare l’uso di nuove tecniche pubblicitarie, la pubblicità televisiva e le televendite devono essere tenute nettamente distinte dal resto del programma con mezzi ottici acustici o spaziali. Il livello sonoro delle comunicazioni commerciali audiovisive non deve essere di potenza superiore a quella ordinaria dei programmi e deve essere contenuto entro i limiti fissati con delibera dell’Autorità*”;

CONSIDERATO che l’art. 3, commi 1, 2 e 7 della delibera n. 538/01/CSP sancisce che 1) “*La pubblicità e le televendite devono essere chiaramente riconoscibili come tali e distinguersi nettamente dal resto della programmazione attraverso l’uso di mezzi di evidente percezione, ottici nei programmi televisivi, o acustici nei programmi radiofonici, inseriti all’inizio e alla fine della pubblicità e della televendita*”; 2) “*Le emittenti televisive sono tenute a inserire sullo schermo, in modo chiaramente leggibile, la scritta “pubblicità” o “televendita”, rispettivamente nel corso della trasmissione del messaggio*”

pubblicitario o della televendita” ; 7) “E’ vietata la pubblicità clandestina e che comunque utilizzi tecniche subliminali”;

RITENUTA, pertanto, la sussistenza dei presupposti per l’applicazione della sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 1.033,00 (milletrentatre/00) a euro 25.823,00 (venticinquemilaottocentoventitre/00) ai sensi del combinato disposto dei commi 2, lett. a) e 5, dell’art. 67, d.lgs. 208/21;

RITENUTO, per le ragioni precisate, di dover determinare la sanzione per la condotta violativa contestata nella misura corrispondente ad una volta e mezzo il minimo edittale pari ad euro 1.549,50 (millecinquecentoquarantanove/50) al netto di ogni altro onere accessorio, e che in tale commisurazione rilevano altresì i seguenti criteri, di cui all’art. 11 della legge n. 689/1981:

A. Gravità della violazione

Il comportamento posto in essere dalla società Telequattro S.r.l. deve ritenersi di lieve gravità, in considerazione della rilevazione di un solo episodio di violazione delle disposizioni normative.

B. Opera svolta dall’agente per l’eliminazione o l’attenuazione delle conseguenze della violazione

La società in questione non ha, di fatto, dimostrato di aver posto in essere adeguate azioni ai fini dell’eliminazione o dell’attenuazione delle conseguenze dannose della violazione verificatasi.

C. Personalità dell’agente

La società, in quanto titolare di autorizzazione alla fornitura di servizio media audiovisivo in ambito locale, deve essere dotata di un’organizzazione interna, anche di controllo, idonea a garantire il pieno rispetto del quadro legislativo e regolamentare vigente.

D. Condizioni economiche dell’agente

Con riferimento alle condizioni economiche dell’agente, si ritiene che esse siano tali da giustificare la complessiva misura della sanzione pecuniaria oggetto del presente atto. In particolare, dalla consultazione della banca dati “Telemaco” del Registro delle Imprese, i dati di cui si dispone sono quelli relativi all’anno 2022, da cui risultano (voce A1 del conto economico) ricavi pari a euro 1.354.347,00 e un bilancio in utile;

UDITA la relazione del Commissario Laura Aria, relatore ai sensi dell’art. 31 del *Regolamento concernente l’organizzazione ed il funzionamento dell’Autorità*;

ORDINA

alla società Telequattro S.r.l., fornitore del servizio di media audiovisivo in ambito locale “*Telequattro*”, con sede legale in Trieste, Via Besenghi 16, di pagare la sanzione



amministrativa di 1.549,50 (millecinquecentoquarantanove/50) al netto di ogni altro onere accessorio eventualmente dovuto, nei termini descritti in motivazione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 67 del d.lgs. n. 208/2021;

INGIUNGE

alla citata società di versare entro 30 giorni dalla notifica del presente provvedimento, sotto pena dei conseguenti atti esecutivi a norma dell'art. 27 della citata legge n. 689/81 - fatta salva la facoltà di chiedere il pagamento rateale della sanzione ai sensi dell'art. 26 della legge 24 novembre 1981 n. 689 in caso di condizioni economiche disagiate - la somma di euro 1.549,50 (millecinquecentoquarantanove/50) alla Sezione di tesoreria provinciale dello Stato, avente sede a Roma, utilizzando il bollettino c/c n. 871012 con imputazione al capitolo 2380 capo X bilancio di previsione dello Stato, evidenziando nella causale "*Sanzione amministrativa irrogata dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni con delibera n. 161/23/CSP*" ovvero, in alternativa, indicando la medesima causale, utilizzando il codice IBAN: IT 42H 01000 03245 348 0 10 2380 00 per l'imputazione della medesima somma al capitolo 2380, capo X, mediante conto corrente bancario dei servizi di Tesoreria provinciale dello Stato.

Entro il termine di dieci giorni dal versamento, dovrà essere inviata in originale, o in copia autenticata, a quest'Autorità quietanza dell'avvenuto versamento, indicando come riferimento "*Delibera n. 161/23/CSP*".

Il presente atto può essere impugnato davanti al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio entro 60 giorni dalla notifica dello stesso.

La presente delibera è notificata alla parte e pubblicata sul sito *web* dell'Autorità.

Roma, 13 settembre 2023

IL PRESIDENTE
Giacomo Lasorella

IL COMMISSARIO RELATORE
Laura Aria

Per attestazione di conformità a quanto deliberato
IL SEGRETARIO GENERALE
Giulietta Gamba